



## COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

Via Marconi - 88050 PALERMITI

Codice Fiscale e Partita IVA 00240690792

Telefono: 0961/917167 Fax: 0961/917900

info@comune.palermiti.cz.it

http://www.comune.palermiti.cz.it/

### AREA TECNICA

Codice AUSA 0000158007

ufficiotecnico.palermiti@asmepec.it

tecnico@comune.palermiti.cz.it

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs 50/2016)

Per la messa in sicurezza della rete idrica in Via Regina Elena nel Comune di Palermiti.

In data 04.10.2022

il sottoscritto Arch. Gabriele Chiodo in qualità di Responsabile UTC del Comune di Palermiti (CZ) relaziona quanto segue

#### PREMESSO

**CHE** in data 08.09.2022, la sede stradale in Via Regina Elena ha riportato diverse situazioni di pericolo a causa della fuoriuscita di liquido a seguito del danneggiamento, causato dalla naturale usura del tempo, della sottostante condotta idrica Comunale;

**CHE** per ripristinare prontamente la condotta danneggiata è stata contattata, per le vie brevi, la Ditta Euroscavi del Geom. Passafaro Rocco con sede in Via Bologna n. 2/c – 88024 Girifalco (CZ) P.Iva 03263180792 CF PSSRCC79R09C352B pec passafaro.rocco@pec.it mail passafaro.rocco79@gmail.com tel. 338.8813820 la quale è sopraggiunta presso i luoghi in questione, visionandone lo stato di fatto.

**APPURATO** che i lavori eseguiti, e perdurati per circa tre giorni, consistono nella sostituzione delle tubazioni ammalorate, negli scavi, nel reinterro e nella successiva posa di cemento sulla sede stradale Comunale, nonché nella fornitura e posa in opera di un metro lineari di tubazione idrica in polietilene e che per la loro corretta esecuzione è stato stimato un costo totale pari a:

- € 664,64 per la sola manodopera (8 ore al giorno per tre giorni consecutivi per quattro operai intervenuti sul posto per 26,86 €/ora).
- € 1.880,24 per noli dei mezzi impiegati e acquisto di materiale.

**VISTO** l'Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può

ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [ora art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018], ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge [norma abrogata dal decreto legislativo n. 1 del 2018, rimasta senza riferimenti], dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. (il nuovo riferimento è stato introdotto dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 1 del 2018)

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. (il nuovo riferimento è stato introdotto dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 1 del 2018)

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.


10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

**Alla luce di quanto sopra esposto, trattandosi di circostanze di somma urgenza, le quali non consentono alcun indugio, in virtù dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si redige il presente verbale. In merito alla quantizzazione dei costi, dopo opportuna verifica, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è stato applicato un ribasso pari al 20% sull'importo di € 2.524,88, per un totale pari ad € 2.019,90 oltre € 219,99 di oneri IVA al 10 %, per complessivi € 2.221,89 con spesa a carico dell'Amministrazione.**

La presente perizia giustificativa dei lavori verrà trasmessa, ai sensi degli articoli 191 comma 3 e 193 comma 1 lettera e) del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco al fine di provvedere alla copertura della spesa.

Palermi, 04.10.2022

Il responsabile UTC  
Arch. Gabriele Chiodo





## COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

Via Marconi - 88050 PALERMITI

Codice Fiscale e Partita IVA 00240690792

Telefono: 0961/917167 Fax: 0961/917900

info@comune.palermiti.cz.it

http://www.comune.palermiti.cz.it/

### AREA TECNICA

Codice AUSA 0000158007

ufficiotecnico.palermiti@asmepec.it

tecnico@comune.palermiti.cz.it

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs 50/2016)

**Per la messa in sicurezza della pubblica fognatura in Rione Regina Elena nel Comune di Palermiti.**

In data 04.10.2022

il sottoscritto Arch. Gabriele Chiodo in qualità di Responsabile UTC del Comune di Palermiti (CZ) relaziona quanto segue

#### PREMESSO

**CHE** in data 08.09.2022, presso la scalinata in Rione Regina Elena prospiciente la SP 171, si è riscontrata una fuoriuscita di liquami a seguito del danneggiamento, causato dalla naturale usura del tempo, della sottostante condotta fognaria;

**CHE** per ripristinare prontamente la condotta danneggiata è stata contattata, per le vie brevi, la Ditta Euroscavi del Geom. Passafaro Rocco con sede in Via Bologna n. 2/c – 88024 Girifalco (CZ) P.Iva 03263180792 CF PSSRCC79R09C352B pec passafaro.rocco@pec.it mail passafaro.rocco79@gmail.com tel. 338.8813820 la quale è sopraggiunta presso i luoghi in questione, visionandone lo stato di fatto.

**APPURATO** che i lavori eseguiti, consistono nella sostituzione delle tubazioni ammalorate, negli scavi, nel reinterro e nella successiva posa di cemento sulla scalinata e che per la loro corretta esecuzione è stato stimato un costo totale pari a:

- € 430,00 oltre IVA

**VISTO** l'Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una

perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [ora art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018], ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge [norma abrogata dal decreto legislativo n. 1 del 2018, rimasta senza riferimenti], dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. (il nuovo riferimento è stato introdotto dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 1 del 2018)

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. (il nuovo riferimento è stato introdotto dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 1 del 2018)

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.


10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

**Alla luce di quanto sopra esposto, trattandosi di circostanze di somma urgenza, le quali non consentono alcun indugio, in virtù dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si redige il presente verbale. In merito alla quantizzazione dei costi, dopo opportuna verifica, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è stato applicato un ribasso pari al 20%, per un totale pari ad € 258,00 oltre € 25,80 di oneri IVA al 10 %, per complessivi € 283,80 con spesa a carico dell'Amministrazione.**

La presente perizia giustificativa dei lavori verrà trasmessa, ai sensi degli articoli 191 comma 3 e 193 comma 1 lettera e) del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco al fine di provvedere alla copertura della spesa.

Palermi, 04.10.2022

Il responsabile UTC  
Arch. Gabriele Chiodo



Si allega documentazione fotografica









